TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 14

Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 16

Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. (9)

Versione in vigore dal 16 gennaio 2014, non più in vigore dal 12 novembre 2017 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Titolo	IV — Della votazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-14-legge-6-febbraio-1948-n-29-art-16/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it